ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA (Colonia Alpina San Marco)

San Marco 5017/A

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE.

Allegato alla Delibera n. 12 del 09/06/2020

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO	3
ART. 2 – SOGLIE EUROPEE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	3
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI E PRINCIPIO DI ROTAZIONE	4
ART. 4 – ORGANI COMPETENTI, RUP E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 5 – SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI DI PROGETTAZIONE	5
ART. 6 – APPALTI DI LAVORI.	6
ART. 7 – AFFIDAMENTO DIRETTO	6
ART. 8 – AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA	7
ART. 9 – INDAGINI DI MERCATO	7
ART. 10 – FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI	8
ART. 11 – PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA: CONFRONTO COMPETITIVO E AGGIUDICAZIONE	
ART. 12 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI E RELATIVI CONTROLLI	9
ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO.	10
ART. 14 – GARANZIE	11
ART. 15 – SUBAPPALTO	11
ART.16 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA e ACCESSO CIVICO	.11
ART. 17 – CONVENZIONI CONSIP E MERCATI ELETTRONICI	.11
ART. 18 - PROCEDURE D'ACQUISTO TRAMITE IL MEPA	.12
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E RINVIO	.13

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO.

- 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori per importi inferiori alla soglie europee ("acquisti sotto soglia"), da parte di Istituzione Veneziana (anche solo "Istituzione"), in conformità con l'art. 36 del D.Lgs.50/2016 ("Codice dei contratti pubblici", qui anche soltanto "Codice".
- 2. Il presente Regolamento è redatto in conformità con il d.lgs. 18.04.2016, n. 50), che in caso di contrasto prevale sulle sue disposizioni, e tiene conto di quanto indicato nelle Linee Guida rilevanti dell'ANAC, a partire dalle Linee Guida n. 4, relative agli acquisti sotto soglia.
- 3. Il presente Regolamento si applica, a titolo esemplificativo:
- all'affidamento di lavori di manutenzione e ristrutturazione presso gli immobili di proprietà di Istituzione Veneziana;
- all'affidamento di servizi professionali, quali, ad esempio, le consulenze fiscali e le consulenze legali (fatta eccezione per l'attività di difesa collegata ad una specifica lite, e per gli altri servizi legali esclusi, di cui all'art. 17 del Codice);
- all'affidamento di incarichi di progettazione;
- nonché all'affidamento di tutti gli altri contratti per l'acquisto di beni, servizi e forniture compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 50/2016.
- 4. Il presente Regolamento non si applica al conferimento di incarichi lavorativi ai sensi del D.Lgs.165/2001.

ART. 2 – SOGLIE EUROPEE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.

- 1. Sono da intendersi come acquisti sotto soglia gli acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice appalti, come modificato dai regolamenti UE successivi, che al momento dell'approvazione del presente Regolamento risultano pari, nei settori ordinari, a:
- 5.350.000 Euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- 214.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione (soglia rilevante per gli acquisti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, quali Istituzione Veneziana);
- 750.000 Euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice.

Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

- 2. In caso di modifica delle soglie da parte del legislatore, il presente Regolamento deve intendersi automaticamente aggiornato al testo vigente dell'art. 35 del Codice e dei Regolamenti UE in vigore, che prevalgono sempre sul presente Regolamento.
- 3. I singoli affidamenti non possono essere frazionati artificiosamente allo scopo di renderli inferiori alle suddette soglie, per ricondurli alla disciplina del presente Regolamento.
- 4. Ove ritenuto opportuno, anche per valori inferiori alle soglie europee, Istituzione Veneziana può sempre scegliere di applicare le procedure ordinarie sopra soglia, per le quali si rinvia al testo del Codice. In tali ipotesi, si applicazione le previsioni di cui all'art. 36, c. 9

del Codice, e, come ivi previsto, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del Codice possono essere ridotti fino alla metà.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI E PRINCIPIO DI ROTAZIONE.

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad assicurare processi d'acquisto celeri e semplificati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- 2. Nell'espletamento delle procedure sotto soglia, l'Istituzione osserva i principi generali di economicità, efficacia, congruità, tempestività, correttezza e buona fede, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza, rotazione degli affidamenti e degli inviti, sostenibilità energetica e ambientale, partecipazione delle micro, medie e piccole imprese, e prevenzione dei conflitti, di cui all'art. 4 del Codice e al punto 3.2 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.
- 3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
- 4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).
- 5. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. L'affidamento o il re-invito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, senza limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

ART. 4 – ORGANI COMPETENTI, RUP E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

- 1. La determina a contrarre, l'accettazione di preventivi e la stipula di contratti sono deliberate dal Direttore di Istituzione Veneziana.
- 2. Il RUP è individuato nella determina a contrarre. In caso di appalti di particolare complessità, possono essere conferiti incarichi esterni a supporto del RUP, ai sensi dell'art. 31, c. 7 del Codice.
- 3. Il RUP svolge le funzioni di cui all'art. 31 del Codice, assicurando in particolare i seguenti adempimenti:
- a. dà attuazione alle procedure previste per la selezione dei fornitori e ne cura il corretto e razionale svolgimento;
- b. verifica il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici;

- c. pubblica nel sito di Istituzione Veneziana tutte le informazioni relative alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento;
- d. tiene la documentazione raccolta nel corso della procedura di selezione dei fornitori e di stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte e motivandone le scelte.
- 4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Regolamento è svolta sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Possono essere aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo, in particolare, i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Sono invece aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del Codice:
- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (vale a dire, ai sensi dell'art. 50, c. 1 del Codice, quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), fatti salvi gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 Euro, che possono essere aggiudicati sulla base del minor prezzo;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- 5. Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 77 del Codice.
- 6. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e comunque per importi inferiori alle soglie europee, e che non presentano carattere transfrontaliero, il bando o l'invito prevedono l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti pubblici. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

ART. 5 – SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI DI PROGETTAZIONE.

- 1. Per gli acquisti di servizi e forniture Istituzione Veneziana applica, di regola, le seguenti procedure:
- per importi inferiori a 40.000 Euro, l'affidamento diretto ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento;
- per importi pari o superiori a 40.000 Euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria riportate all'art. 2 del presente Regolamento (ossia 214.000 Euro nei settori ordinari), la

procedura negoziata di cui all'art. 8 del presente Regolamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- per importi pari o superiori a 214.000 Euro, necessariamente le procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici.
- 2. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dellesecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo ai sensi dell'art. 157 del Codice:
- per importi inferiori a 40.000 Euro, l'affidamento diretto ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento;
- per importi pari o superiori a 40.000 Euro e inferiori a 100.000 euro, la procedura negoziata di cui agli artt. 8 e 11 del presente Regolamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero aspiranti idonei individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per importi pari o superiore a 100.000 Euro, necessariamente le procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti pubblici.
- 3. Per lo svolgimento di concorsi di progettazione e concorsi di idee, si rinvia al Capo IV del Titolo VI della Parte I del Codice.

ART. 6 - APPALTI DI LAVORI.

- 1. In caso di affidamento a terzi di contratti di lavori, Istituzione Veneziana procede:
- per contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- per importi pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
- per importi superiori a 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro, mediante le procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici.
- 2. L'esecuzione di lavori di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, può essere disposta mediante affidamento diretto, entro il limite di 200.000 euro, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 163 del Codice.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO.

1. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre del Direttore, che riporta:

- le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- le ragioni per procedere mediante affidamento diretto;
- il nominativo dell'operatore economico selezionato;
- le ragioni per selezionare il suddetto operatore, anche in relazione al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per lo svolgimento del contratto;
- le condizioni contrattuali essenziali;
- il nominativo del RUP;
- il codice CIG e, ove richiesto, il codice CUP.
- 2. L'affidamento diretto può essere disposto anche senza consultazione di altri operatori economici o confronto tra preventivi. Tale confronto è comunque possibile e costituisce una buona prassi, anche alla luce del principio di concorrenza. La determina a contrarre è pubblicata sul sito di Istituzione Veneziana, nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 8 – AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA.

- 1. La procedura negoziata prende avvio con una determina a contrarre, in cui il Direttore indica:
- le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- le ragioni per procedere mediante procedura negoziata sotto soglia;
- i requisiti generali e speciali richiesti, in capo all'operatore economico, per lo svolgimento del contratto;
- le condizioni contrattuali essenziali:
- il nominativo del RUP;
- il codice CIG e, ove richiesto, il codice CUP.
- 2. Gli operatori da invitare alla procedura (nel numero minimo previsto a seconda del tipo di affidamento,, come indicato negli articoli precedenti), sono individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e del principio di non discriminazione, secondo una delle seguenti modalità:
- sulla base di indagini di mercato condotte dal RUP ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, selezionando gli operatori da invitare tra coloro che hanno risposto all'avviso per manifestazioni di interesse;
- oppure consultando gli eventuali elenchi di operatori economici, formati ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, selezionando gli operatori da invitare direttamente dall'elenco.
- 3. Una volta individuati gli operatori, la procedura negoziata sotto soglia prosegue poi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

ART, 9 - INDAGINI DI MERCATO.

- 1. Le Indagini di mercato sono condotte dal Responsabile Unico del Procedimento secondo le seguenti modalità:
- a) mediante consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti e consultazione degli Elenchi degli OE;

- b) oppure, mediante pubblicazione di un avviso pubblico a manifestare interesse.
- 2. L'avviso a manifestare interesse indica:
- valore dell'affidamento:
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale e i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il termine entro il quale gli operatori economici dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione;
- le modalità per comunicare alla stazione appaltante l'eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico.
- 3. Il suddetto avviso è pubblicato sul sito dell'Istituzione, alla sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi e contratti", per un periodo di quindici giorni, riducibili a cinque per motivate ragioni di urgenza.
- 4. Gli operatori che hanno manifestato interesse sono selezionati in base ai criteri stabiliti nell'avviso.
- 5. Gli esiti dell'Indagine sono sinteticamente formalizzati dal RUP in una relazione scritta (escludendo le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento).
- 6. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili e le condizioni economiche praticate. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

ART. 10 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI.

- 1. Gli Elenchi degli operatori economici sono elenchi aperti a tutti gli operatori interessati ad ottenere l'affidamento di contratti da parte dell'Istituzione, in possesso dei relativi requisiti, dai quali l'Istituzione si riserva di attingere per selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate sotto soglia.
- 2. La formazione degli elenchi di operatori è disciplinata da apposito Regolamento, al quale si rinvia.
- 3. È comunque fatta salva la facoltà per l'Istituzione di selezionare gli operatori anche senza far ricorso agli Elenchi.

ART. 11 – PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA: CONFRONTO COMPETITIVO E AGGIUDICAZIONE.

- 1. Dopo aver individuato gli operatori da invitare, secondo le indagini di mercato (art. 9) o la consultazione degli elenchi di fornitori (art. 10), nel numero minimo richiesto dal tipo di affidamento, il RUP invia ai suddetti operatori una lettera d'invito a presentare offerte.
- 2. Tale invito contiene le seguenti indicazioni:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- il termine di presentazione dell'offerta e le modalità di presentazione della stessa;
- il termine per l'esecuzione della prestazione e i termini e le modalità di pagamento;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 4, c. 5 del presente regolamento;
- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la precisazione che le offerte anormalmente basse saranno escluse ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici;
- quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e comunque per importi inferiori alle soglie europee, e che non presentano carattere transfrontaliero, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti pubblici; comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- ove si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e previa motivazione della scelta, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- il nominativo del RUP;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, per l'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
- 3. Tra l'invio della lettera d'invito ed il termine di presentazione dei preventivi devono decorrere almeno 10 giorni, riducibili a non meno di 3 in presenza di motivate ragioni di urgenza.
- 4. Una volta ricevute le offerte, il RUP o la Commissione, se nominata, procedono al confronto competitivo tra le stesse. Le sedute di valutazione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
- 5. Il RUP o la Commissione formulano quindi una proposta di aggiudicazione al Direttore, il quale, verificata la correttezza della procedura, la accetta, adottando il provvedimento di aggiudicazione.
- 6. L'aggiudicazione è comunicata e pubblicata nel rispetto degli artt. 29 e 76 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

ART. 12 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI E RELATIVI CONTROLLI.

1. Gli operatori economici devono essere in possesso:

- dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- dei requisiti di ordine speciale definiti da Istituzione Veneziana di volta in volta, nella determina a contrarre, nell'avviso o nella lettera di invito, attinenti a:
- a) idoneità professionale, quali l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo;
- b) capacità economica e finanziaria, quali il possesso di livelli minimi di fatturato globale, o un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto.
- 2. Il possesso di tali requisiti è dichiarato dall'operatore economico al momento della formulazione dell'offerta, o comunque prima della stipulazione del contratto, mediante autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, secondo il modello DGUE.
- 3. Il controllo sul possesso di tali requisiti è effettuato dal RUP, a seguito dell'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, secondo le modalità semplificate indicate alle Linee Guida n. 4 dell'ANAC. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito del MEPA si applica l'art. 18, c. 6 del presente Regolamento.
- 4. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- 5. Ove, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, l'Istituzione dispone la risoluzione del contratto, previo pagamento del corrispettivo per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.
- 5. Il contenuto del comma precedente è altresì riportato, come clausola, nei contratti conclusi dall'Istituzione.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO.

- 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 il contratto è generalmente stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Tuttavia, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- 2. Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del RUP.
- 3. Il contratto non è stipulato prima di 35 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
- 4. Il suddetto termine dilatorio (c.d. *stand still*) non si applica, e il contratto può essere stipulato immediatamente a seguito dell'aggiudicazione, nel caso di:
 - affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.00 Euro;
 - affidamenti mediante procedura negoziata di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;

- affidamenti mediante procedura negoziata di lavori per importi inferiori a 150.000,00 euro;
- nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico per importi inferiori alle soglie europee;
- se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del Codice o di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice.

ART. 14 - GARANZIE.

- 1. A garanzia della sottoscrizione del contratto, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice appalti. Istituzione Veneziana si avvale della facoltà di non richiedere tale garanzia per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, come previsto dal comma 1 del citato art. 93 del Codice.
- 2. A garanzia dell'esecuzione del contratto, è richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice appalti. Istituzione Veneziana si avvale della facoltà di non richiedere tale garanzia per gli affidamenti diretti sotto i 40.000,00 Euro, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, o negli altri casi di cui all'art. 103, c. 11, D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle condizioni indicate da tale norma.

ART. 15 - SUBAPPALTO.

1. L'operatore economico potrà subappaltare a terzi l'esecuzione di parte della prestazione di beni e/o servizi oggetto dell'incarico solamente alle condizioni prescritte dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ART.16 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA e ACCESSO CIVICO.

- 1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, Istituzione Veneziana pubblica sul proprio sito tutte gli atti e le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dal D. Lgs. 33/2013. In particolare sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" i decreti a contrarre, gli avvisi per manifestazione di interesse nell'ambito di indagini di mercato, gli avvisi per la costituzione di albi fornitori, nonché i provvedimenti di aggiudicazione.
- 2. La documentazione relativa alle procedure selettive è conservata anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di "accesso civico".

ART. 17 - CONVENZIONI CONSIP E MERCATI ELETTRONICI.

1. Le acquisizioni di servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie europee, rientranti nelle categorie merceologiche per cui vige l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA, oppure attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), avvengono, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA.

- 2. Per orientare e facilitare l'individuazione degli affidamenti oggetto di tale obbligo, Istituzione Veneziana si avvale anche della "Tabella obblighi-facoltà" elaborata da Consip SpA. Resta ferma la possibilità di avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip SpA e del MEPA anche al di fuori delle categorie di cui al precedente comma.
- 3. L'obbligo di ricorso al MEPA non opera per i contratti di importo inferiore a 5.000 Euro.
- 4. Nel caso in cui un bene o servizio non sia presente a catalogo sul mercato elettronico di Consip per poter emettere un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), rimane l'obbligo di esperire comunque una richiesta di offerta su entrambi i mercati elettronici di riferimento; solo nel caso in cui vada deserta la Richiesta di Offerta (aperta a tutti gli operatori economici), sarà possibile derogare all'obbligo del ricorso dal mercato elettronico.

ART. 18 - PROCEDURE D'ACQUISTO TRAMITE IL MEPA.

- 1. Gli acquisti sul MEPA sono effettuati tramite il portale www.acquistinretepa.it. Il ruolo di Punto Ordinante, ai fini delle procedure sul MEPA, è assunto dal Segretario-Direttore, che può impegnare l'Ente all'acquisto di beni, servizi e lavori. Il ruolo di Punto Istruttore può essere assunto da uno o più dipendenti dell'Ente.
- 2. Gli acquisti sul MEPA sono effettuati a mezzo delle seguenti procedure:
- a) ordine diretto d'acquisto (ODA);
- b) trattativa diretta;
- c) richiesta d'offerta (RDO).
- 3. L'ordine diretto (ODA) consente l'acquisto di una o più offerte disponibili a catalogo senza la possibilità di modificarne le condizioni contrattuali. Mediante l'ordine diretto è possibile perfezionare solo affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro. Il RUP crea l'ordine nel portale dopo aver preso visione della documentazione dell'iniziativa nell'ambito della quale si svolge l'acquisto (Convenzioni, Accordi quadro o Mercato Elettronico).
- 4. La trattativa diretta costituisce una procedura negoziata con un solo operatore economico. Viene utilizzata per affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro e, previa motivazione nella determina di affidamento, può essere utilizzata per perfezionare un affidamento diretto in esito ad una indagine di mercato. Il RUP crea una trattativa diretta tramite il portale MEPA, descrivendo le caratteristiche della propria richiesta e inviando la Trattativa all'operatore economico, che potrà formulare la propria offerta. Valutata la proposta del fornitore, è possibile procedere con la stipula della trattativa diretta, oppure rifiutare l'offerta, con conseguente archiviazione della Trattativa.
- 5. La richiesta di offerta (RDO) prevede l'acquisizione di una o più offerte attraverso l'individuazione e descrizione di beni e servizi e la selezione dei fornitori ai quali inviare l'invito ad offrire. Tale procedura è utilizzata nei casi in cui sia richiesto la procedura negoziata sotto soglia e il confronto tra più preventivi. È comunque facoltà del RUP utilizzare la RDO anche per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro. Per la selezione degli operatori da invitare, è possibile scegliere tra una RDO Aperta, alla quale

potranno partecipare anche imprese non abilitate al MePA al momento della pubblicazione della RDO, oppure scegliere quali imprese invitare tra quelle abilitate al bando/categoria oggetto della RDO. La selezione degli operatori da invitare avviene nel rispetto del principio di rotazione. Le offerte possono aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel qual caso l'Ente dovrà nominare una Commissione aggiudicatrice.

6. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito del MEPA, Istituzione Veneziana verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione da Consip S.p.A..

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO.

- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 3. Qualora disposizioni normative e regolamentari successive all'entrata in vigore del presente Regolamento modifichino i massimali e i limiti di spesa, il presente regolamento si intende modificato automaticamente, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.